

DELIBERAZIONE 7 LUGLIO 2020

258/2020/R/GAS

RIDETERMINAZIONE DEI COSTI OPERATIVI RICONOSCIUTI PER IL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE, RELATIVI AI SISTEMI DI TELELETTURA/TELEGESTIONE E AI CONCENTRATORI, PER GLI ANNI 2014-2016, DELLA SOCIETÀ TOSCANA ENERGIA S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1118^a riunione del 7 luglio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata, e l'allegato "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2013, 393/2013/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", come modificata in ultimo con la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e l’allegato “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)” (di seguito: TIUC 2014-2015);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e l’allegato “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell’Autorità 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 389/2017/R/GAS, come successivamente modificata con deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 652/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 389/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 652/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 537/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 537/2019/R/GAS);
- il documento per la consultazione 16 novembre 2017, 759/2017/R/GAS;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 18 aprile 2016, 9/2016 (di seguito: determinazione 9/2016);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 30 maggio 2016, 14/2016, recante proroga al 17 giugno 2016 del termine ultimo per la presentazione dei dati nell’ambito della raccolta dati di cui alla determinazione 9/2016;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 29 giugno 2018, 7/2018 (di seguito: determinazione 7/2018);

- la comunicazione riportante gli esiti dell'istruttoria svolta nei confronti di Toscana Energia S.p.A., prot. Autorità 16899 del 26 giugno 2019 (di seguito: comunicazione 26 giugno 2019);
- la comunicazione di Toscana Energia S.p.A. prot. 22277 del 26 luglio 2019, contenente integrazioni informative, prot. Autorità 19947 (di seguito: comunicazione 26 luglio 2019);
- la comunicazione riportante gli esiti dell'istruttoria svolta nei confronti di Toscana Energia S.p.A., prot. Autorità 25079 del 2 ottobre 2019 (di seguito: comunicazione 2 ottobre 2019);
- la comunicazione di Toscana Energia S.p.A. prot. 5219 del 20 febbraio 2020, prot. Autorità 6171 (di seguito: comunicazione del 20 febbraio 2020);
- la comunicazione riportante gli esiti dell'istruttoria svolta nei confronti di Toscana Energia S.p.A., prot. Autorità 12298 del 14 aprile 2020 (di seguito: comunicazione del 14 aprile 2020);
- la comunicazione di Italgas S.p.A. prot. REISAR 28/2020 del 27 maggio 2020, prot. Autorità 16764 (di seguito: comunicazione del 27 maggio 2020).

CONSIDERATO CHE:

- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 29, comma 1, della RTDG, la tariffa di riferimento per il servizio di misura comprende, tra le altre, la componente $TEL_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione, e la componente $CON_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi dei concentratori;
- lo sviluppo dei sistemi di telelettura/telegestione può essere attuato sia mediante l'installazione di propri sistemi di telelettura/telegestione (c.d. soluzioni di tipo *make*), sia mediante il ricorso a contratti per prestazioni di servizi (c.d. soluzioni di tipo *buy*), nonché con soluzioni ibride;
- l'articolo 29, comma 3, della RTDG prevede che, al fine del riconoscimento dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese che hanno adottato soluzioni *buy* devono presentare specifiche istanze all'Autorità, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture con propria determinazione.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 389/2017/R/gas l'Autorità ha proceduto al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalle altre componenti tariffarie per gli anni 2011-2013, sulla base dei dati dichiarati dalle imprese nell'ambito della raccolta dati "Presentazione istanze TEL e CON (determinazione 18 aprile 2016, 9/2016 – DIUC)", rinviando a un successivo provvedimento il riconoscimento dei costi per l'anno 2014 e dando la possibilità

alle imprese distributrici di sanare le criticità che avevano portato al mancato riconoscimento dei costi per gli anni 2011-2013 presentando nuova istanza di riconoscimento nell'ambito delle raccolte dati organizzate ai fini della determinazione dei costi riconosciuti per gli anni successivi al 2014;

- la determinazione 7/2018 ha definito le modalità di presentazione dell'istanza, comprensiva dell'intero periodo 2011-2016, per il riconoscimento tariffario dei costi non capitalizzati di telelettura/telegestione e relativi ai concentratori sostenuti dalle imprese che hanno adottato un approccio di tipo *buy* o ibrido negli anni oggetto della raccolta; la documentazione richiesta è stata trasmessa nell'ambito di un'apposita raccolta dati, per la quale è stato predisposto anche un "*Manuale d'uso per la raccolta*";
- con la deliberazione 537/2019/R/GAS l'Autorità ha concluso una serie di procedimenti individuali volti a riconoscere i costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalle altre componenti tariffarie per gli anni 2011-2016, sulla base dei dati dichiarati dalle imprese nell'ambito della raccolta dati "Presentazione istanze TEL e CON (determinazione 18 aprile 2016, 9/2016 – DIUC)" e della raccolta dati "Presentazione istanze TEL e CON (determinazione 7/2018 – DIUC)".

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla società Toscana Energia S.p.A., con deliberazione 389/2017/R/GAS, l'Autorità ha proceduto al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalle altre componenti tariffarie per gli anni 2011-2013;
- nell'ambito della successiva raccolta ai sensi della determinazione 7/2018, la società Toscana Energia S.p.A. non ha ripresentato istanza con rettifiche rispetto ai costi già riconosciuti per gli anni 2011-2013;
- nella medesima raccolta, la società Toscana Energia S.p.A. ha invece presentato istanza di riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2014-2016;
- alle analisi delle informazioni e dei dati dichiarati, ha fatto seguito, da parte degli Uffici dell'Autorità, una prima comunicazione 26 giugno 2019, cui la società Toscana Energia ha replicato con comunicazione 26 luglio 2019, fornendo ulteriori elementi; si è provveduto quindi a comunicare a Toscana Energia le risultanze dell'istruttoria, con comunicazione 2 ottobre 2019, sulla base delle quali si è poi provveduto al riconoscimento dei costi per gli anni 2014-2016 con deliberazione 537/2019/R/GAS; in particolare, l'esito dell'istruttoria ribadiva fra l'altro quanto segue: "*in relazione ai costi relativi all'anno 2014, 2015 e 2016 allocati ai servizi comuni permane il mancato riconoscimento*", ciò in quanto "*non è chiara la quota dei costi dei servizi*"

comuni ribaltato alla misura ovvero dell'importo imputato ai servizi comuni e oggetto di successiva ripartizione";

- rispetto a quanto già riconosciuto con la deliberazione 537/2019, la società Toscana Energia S.p.A., con comunicazione del 20 febbraio 2020, ha presentato un'istanza di riesame, producendo nuovi dati e informazioni in relazione alle criticità emerse nel procedimento e sopra richiamate;
- dalla documentazione in tal modo acquisita – comprensiva di estratti dei contratti di servizio stipulati con Italgas S.p.A. – la società, da una parte, ha corretto i dati dichiarati per l'anno 2014, dall'altra, ha chiarito che i costi indicati come imputati ai servizi comuni per gli anni 2014, 2015 e 2016 rappresentano la sola quota ribaltata alla misura e relativa ai sistemi di telelettura;
- in assenza di diversa disposizione, e in ragione della novità della materia e della tempestività con la quale l'impresa ha presentato i nuovi dati sopra richiamati, rispetto alla deliberazione 537/2019/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto di prendere in considerazione l'istanza di riesame e, con comunicazione del 14 aprile 2020, il responsabile del procedimento ha rappresentato le risultanze di tale nuova istruttoria, indicando i costi operativi potenzialmente ammissibili al riconoscimento e relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2014-2016, sulla base dei nuovi dati acquisiti e alla luce dei medesimi principi evidenziati nella deliberazione 537/2019/R/GAS;
- Toscana Energia è partecipata da Italgas SpA e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della stessa; con comunicazione del 27 maggio 2020, Italgas SpA, riscontrando senza ulteriori osservazioni i riconoscimenti tariffari ammessi a conguaglio per il triennio 2014-2016, ha chiarito ulteriormente le modalità di imputazione dei costi nell'ambito dei conti annuali separati.

RITENUTO CHE:

- alla luce delle informazioni integrative prodotte dalla società Toscana Energia S.p.A. alcuni dei costi oggetto dell'istanza, in precedenza non riconosciuti, possano, invece, essere inclusi nel perimetro di ammissibilità indicato dalla medesima deliberazione 537/2019/R/GAS;
- sia quindi opportuno accogliere l'istanza di riesame presentata da Toscana Energia, conseguentemente rideterminando l'importo dei costi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori riconosciuti alla medesima società, come riportati nelle risultanze istruttorie inviate alla medesima società con comunicazione del 14 aprile 2020;
- i costi operativi riconosciuti con il presente provvedimento, relativi agli anni 2014-2016, al netto quindi degli importi già riconosciuti con deliberazione 537/2019/R/GAS alla medesima società, integrino il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all'articolo 37, comma 1 della RTDG 2014-2019;
- la Cassa per i servizi energetici e ambientali debba procedere all'erogazione degli importi sopra indicati e che il saldo debba trovare copertura tramite il

conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'articolo 74 della RTDG 2020-2025

DELIBERA

1. di rideterminare gli importi a copertura dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2014, 2015 e 2016, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di stabilire che i costi operativi riconosciuti di cui al punto 1, relativi agli anni 2014-2016, al netto degli importi già riconosciuti con deliberazione 537/2019/R/GAS, vadano ad integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all'articolo 37, comma 1 della RTDG 2014-2019;
3. di stabilire che la Cassa per i servizi energetici e ambientali proceda a regolare le partite a conguaglio di cui al precedente punto 2, come riportate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, utilizzando a tal fine il conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'articolo 74 della RTDG 2020-2025;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

7 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini